

MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 22 luglio 2008

Linee-guida per la presentazione delle domande di contributo per il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo; modello di domanda di contributo relativa alla ripartizione delle risorse iscritte nel Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo comprensivo del piano finanziario preventivo; schema descrittivo delle strutture di accoglienza; modalita' da seguire per il dettaglio del co-finanziamento obbligatorio offerto dall'ente locale presentatore della domanda di contributo a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo in modifica del decreto 27 giugno 2007.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'art. 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, di seguito denominato «decreto-legge» che disciplina i criteri e le procedure di erogazione e di utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di seguito denominato «Fondo»;

Considerato che, ai sensi del citato art. 1-sexies comma 2, con decreto ministeriale 28 novembre 2005, come modificato con successivo decreto ministeriale 27 giugno 2007, il Ministro dell'interno ha provveduto a: stabilire le linee guida ed il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i criteri per la ripartizione e per la verifica della corretta gestione del medesimo contributo e le modalita' per la sua eventuale revoca; assicurare, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo, la continuita' degli interventi e dei servizi gia' in atto.

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, recante «Attuazione della direttiva n. 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri» e in particolare l'art. 13, comma 4, che prevede che con decreto del Ministro dell'interno «si provvede all'eventuale armonizzazione delle linee guida e del formulario di cui all'art. 1-sexies, comma 3, lettera a), del decreto-legge con le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 140», e che «con lo stesso decreto si provvede a fissare un termine per la presentazione delle domande di contributo» da parte degli enti locali per la partecipazione alla ripartizione del Fondo;

Visto che in fase applicativa del citato decreto ministeriale 27 giugno 2007 e' emersa la necessita' di procedere a modifiche inerenti, in particolare, la durata degli interventi l'assegnazione dei punteggi, la formulazione dei criteri di ripartizione delle risorse nonche' l'utilizzo delle economie maturate nella fase di attuazione dei servizi da parte degli enti locali ammessi al contributo;

Rilevato altresì che, aderendo a criteri di logica sistemica, si e' proceduto alla revisione ed all'aggiornamento dei quattro allegati: «A» concernente le «Linee guida»; «B» concernente il «Modello di domanda» comprensivo del Piano finanziario preventivo; «B1» recante lo schema descrittivo delle strutture di accoglienza; nonche' «C» relativo alle «Modalita' di dettaglio del cofinanziamento», che costituiscono tutti parte integrante del presente decreto;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251 di attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta; Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si adottano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251, di seguito nominato «decreto qualifiche». Si adottano altresì le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25, di seguito nominato «decreto procedure».

Rimane invariato il riferimento al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, recante attuazione della direttiva n. 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

Pertanto, ai fini del presente decreto s'intende per: a) «protezione internazionale»: lo status di rifugiato e di protezione sussidiaria; b) «Convenzione di Ginevra»: la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95; c) «rifugiato»: cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 251/2008; d) «status di rifugiato»: il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale rifugiato; e) «persona ammissibile alla protezione sussidiaria»: cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese; f) «status di protezione sussidiaria»: il riconoscimento da parte dello Stato di uno straniero quale persona ammissibile alla protezione sussidiaria; g) «domanda di protezione internazionale»: una domanda di protezione presentata secondo le procedure previste dal decreto

legislativo n. 25/2008, diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 si devono intendere per categorie vulnerabili, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140: «i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone per le quali e' stato accertato che abbiano subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale». Ai fini del presente decreto, debbono ritenersi compresi nella categoria vulnerabile i soggetti che necessitano di assistenza sanitaria e domiciliare specialistica e/o prolungata e coloro che presentano una disabilita' anche temporanea. Infine, con riferimento alle donne in stato di gravidanza, debbono ritenersi comprese nelle categorie vulnerabili soltanto le donne singole.

Art. 2. Durata degli interventi

1. Il capo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione, sulla base della dotazione finanziaria a disposizione, stabilisce entro il 30 aprile dell'anno di presentazione delle domande, la durata annuale o pluriennale degli interventi per i quali gli Enti locali richiedono il contributo che, nel caso di pluriannualita' e secondo i principi della contabilita' generale dello Stato, verra' assegnato distintamente per ciascun anno della pluriannualita' stessa.

2. Contestualmente, con lo stesso provvedimento viene fissata la capacita' ricettiva massima del Sistema in relazione alla durata annuale o pluriennale degli interventi da finanziare. In presenza di risorse disponibili sul Fondo rispettato nella ripartizione il limite massimo dell'ottanta per cento del contributo del costo complessivo dei servizi di cui all'art. 1-sexies, comma 2, del decreto-legge, la capacita' ricettiva massima fissata puo' essere superata fino ad esaurimento delle risorse.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, con il presente decreto si invitano gli Enti locali a presentare la domanda di contributo per il biennio 2009/2010; per tale pluriannualita', capacita' ricettiva massima del Sistema e' quella gia' stabilita con provvedimento del capo Dipartimento del 30 maggio 2008.

Art. 3. Presentazione della domanda

1. Accedono alla ripartizione delle disponibilita' del Fondo, riservate al sostegno finanziario dei servizi di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge, gli enti locali, anche eventualmente associati, le loro unioni o consorzi che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei loro familiari, alla tutela dei rifugiati, dei titolari di protezione sussidiaria e, in via subordinata, ai sensi dell'art. 32, del decreto legislativo del 28 gennaio 2008 n. 25, degli stranieri beneficiari di protezione umanitaria.

Per gli enti locali nel cui territorio opera un centro di accoglienza (CDA), ovvero un Centro di accoglienza per richiedenti

asilo (CARA), la domanda di contributo puo' anche riguardare un progetto concernente l'attivazione dei servizi di insegnamento della lingua italiana, attivita' di animazione, di informazione e orientamento legale, di sostegno socio psicologico nonche' di informazione su programmi di rimpatrio volontario, da erogarsi previa autorizzazione del Prefetto, nell'ambito degli stessi Centri. Per i progetti che prevedono i predetti servizi, il costo complessivo da prendere a base per la determinazione del costo pro-die e pro-capite deve essere al netto dell'importo previsto per i servizi suddetti. Per accedere alla ripartizione del Fondo, gli enti locali presentano, in carta libera, domanda di contributo, sottoscritta dal rappresentante dell'amministrazione o dell'ente locale, utilizzando l'apposito modello riportato negli allegati «B» e «B1» del presente decreto, corredati dalla documentazione negli stessi specificata, che e' comunque indicata nelle linee guida contenute nell'allegato A e nell'allegato C del presente decreto.

2. E' ammissibile una sola domanda di contributo per ogni ente locale anche se presentata in forma associata, come unione, consorzio. La presentazione di una seconda domanda di contributo da parte dello stesso ente e' ammissibile, nel rispetto del limite complessivo dei posti di cui all'art. 5, comma 2, esclusivamente se relativa ai servizi finalizzati ex art. 8, comma 1, alle categorie vulnerabili. Fatto salvo quanto sopra, nel caso di presentazione di piu' domande da parte del medesimo ente locale e' ammissibile quella pervenuta per prima secondo i tempi e le modalita' stabilite dal comma 3.

3. Le domande degli Enti Locali debbono essere presentate a decorrere dal 1° giugno ed entro e non oltre la data del 1° luglio dell'anno precedente all'annualita' o alla pluriannualita' per cui si richiede il contributo. Per il biennio 2009/2010 le domande di contributo dovranno essere presentate entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il giorno della pubblicazione non e' computato nel termine mentre, per il giorno di scadenza, in caso di spedizione, fa fede la data del timbro postale. Le domande, in duplice copia, sono consegnate a mano o inviate, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'interno, Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione - Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo, di seguito denominato «Dipartimento». Una ulteriore copia della domanda va inoltre inviata per conoscenza alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

Art. 4.

Domande inammissibili

1. Sono inammissibili:

- a) le domande spedite dopo la decorrenza del termine di cui al precedente art. 3, comma 3;
- b) le domande di contributo non corredate dal piano finanziario redatto secondo lo schema unito al modello di domanda di cui all'allegato B;
- c) le domande di partecipazione alla ripartizione del fondo riferite a servizi non compresi nelle categorie definite dalle linee guida previste nell'allegato A;

- d) le domande di partecipazione alla ripartizione del Fondo riferiti a servizi non operativi dal mese di gennaio dell'anno immediatamente successivo a quello di presentazione della domanda. (In proposito si precisa che l'operativita' dei servizi presuppone l'affidamento degli stessi alle strutture amministrative dell'ente locale ovvero ad un ente attuatore);
- e) le domande che non prevedono servizi integrati delle misure di accoglienza, integrazione e tutela. La mancata previsione dei servizi di integrazione e tutela non determina l'inammissibilita' della domanda se espressamente motivata in base a fattori oggettivi inerenti la realta' locale, da specificare nell'allegato B;
- f) le domande che non prevedano l'erogazione dei servizi di accoglienza;
- g) le domande relative a progetti che non destinano alla rete nazionale una percentuale minima del 70 per cento dei posti complessivi disponibili nelle strutture di accoglienza;
- h) le domande relative a progetti che prevedono un costo massimo giornaliero e a persona superiore a quello stabilito con il decreto interministeriale di cui all'art. 13, comma 5, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140. Il costo giornaliero a persona e' individuato dal rapporto fra il costo totale del servizio, come descritto nella domanda di contributo e il numero dei posti in accoglienza rapportato a 365 giorni;
- i) le domande relative all'ipotesi di cui al successivo art. 9, lett. n).

Art. 5.

Ricettivita' dei servizi di accoglienza

1. Gli Enti locali che presentano domanda di contributo debbono destinare al «Sistema di protezione» una percentuale minima del 70 per cento dei posti complessivi disponibili nelle strutture di accoglienza.

All'assegnazione di tali posti provvede direttamente il Ministero dell'interno, tramite il Servizio centrale di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge, di seguito denominato «Servizio centrale», che puo' disporre, sulla base delle esigenze, di destinare tali posti a beneficiari con caratteristiche diverse (uomini/donne; ordinari/vulnerabili etc.) rispetto a quelle indicate nella domanda di contributo originaria.

I posti disponibili per l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, da indicare al momento della presentazione della domanda di contributo, sono riservati totalmente alle esigenze della rete nazionale ai sensi del decreto legislativo n. 140/2005.

2. La ricettivita' dei servizi di accoglienza destinati alle categorie ordinarie e vulnerabili, ad esclusione di quelli specificamente destinati ai soli minori non accompagnati, non deve essere inferiore a quindici posti ne' superiore a:

- a) quindici posti per i servizi degli enti locali, singoli o consorziati, con popolazione complessiva fino a 5.000 abitanti;
- b) venticinque posti per i servizi degli Enti locali, singoli o consorziati, con una popolazione complessiva tra 5.001 e 40.000 abitanti;
- c) cinquanta posti per i servizi degli Enti locali, singoli o consorziati, con una popolazione complessiva tra 40.001 e 250.000 abitanti;
- d) cinquanta posti per i servizi degli Enti locali, singoli o consorziati, nel cui territorio e' presente un centro di cui all'art.

20 del decreto procedure e all'art. 12 della legge 6 marzo 1998 n. 40.

e) cento posti per i servizi degli Enti locali, singoli o consorziati, con una popolazione complessiva tra 250.001 e 1.000.000 abitanti;

f) centocinquanta posti nel caso di Enti locali, singoli o consorziati, con una popolazione complessiva tra 1.000.001 e 2.000.000 abitanti;

g) duecentocinquanta posti per i servizi degli enti locali, singoli o consorziati, con una popolazione superiore a 2.000.001 abitanti.

Per quanto concerne i servizi di accoglienza specificamente predisposti per i minori non accompagnati richiedenti protezione internazionale in ogni caso il limite minimo del numero dei posti e' dieci.

Nel caso in cui la domanda di contributo e' presentata da un consorzio, da un'unione di comuni, da un'associazione di comuni, ovvero da una provincia, il numero degli abitanti va calcolato in base al numero di abitanti dei soli comuni dove sorgono le strutture di accoglienza.

3. Deroghe al limite numerico stabilito dal comma 2 possono essere concesse dalla commissione di valutazione di cui al successivo art. 7 sulla base di giustificati motivi e comprovate esigenze da specificare nell'allegato B, dopo aver acquisito il parere del Servizio centrale, ed accertato la presenza di risorse disponibili sul Fondo.

Art. 6.

Costi ammissibili e inammissibili nel piano finanziario

1. Non sono ammissibili alla ripartizione del Fondo i costi per l'acquisto di immobili da utilizzare per il servizio come descritto nella domanda.

2. Non sono altresì ammissibili i costi di adeguamento e/o ristrutturazione delle strutture da adibire all'accoglienza dei beneficiari per gli enti locali che sono stati già finanziati in precedenza, salvo deroghe per particolari situazioni che saranno vagliate, in sede istruttoria, dalla Commissione di cui al successivo art. 7.

I predetti costi sono ammissibili per gli Enti locali che presentano per la prima volta la richiesta di contributo, oppure per quelli che, pur avendola presentata negli anni precedenti, non siano stati mai ammessi all'erogazione del contributo. In tali ipotesi i costi sono ammissibili per una quota non superiore al 20% del costo complessivo del servizio progettato ed ammesso al contributo. I lavori di adeguamento e/o ristrutturazione devono essere ultimati entro e non oltre 60 giorni dalla data di comunicazione dell'assegnazione del contributo.

3. I costi di manutenzione ordinaria sono ammissibili alla ripartizione del Fondo per un ammontare non superiore al 3% del costo totale del servizio oggetto della domanda e ammesso al finanziamento.

Art. 7.

Commissione di valutazione delle domande di contributo

1. Ai fini della selezione delle domande di cui all'art. 3, con provvedimento del capo del Dipartimento e' istituita una Commissione di valutazione composta dal direttore centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Dipartimento o da un suo delegato che la presiede, da un dirigente della carriera prefettizia in servizio presso il medesimo Dipartimento, da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia (UPI). Su richiesta del delegato in Italia dell'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (ACNUR) partecipa alla Commissione, come componente effettivo, un funzionario dell'ufficio in Italia dell'ACNUR. La segreteria della commissione e' curata da un funzionario in servizio presso la Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Dipartimento. Per le attivita' connesse alla valutazione dei progetti la Commissione si avvale del supporto tecnico del Servizio centrale. Alle riunioni della Commissione di valutazione viene chiamato a partecipare un rappresentante delle Regioni. La partecipazione alla Commissione non comporta compensi o rimborsi.

2. La Commissione di valutazione:
e' validamente costituita con la maggioranza dei componenti; delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente; ha il compito di valutare l'ammissibilita' delle domande e la conformita' dei progetti, per i quali viene chiesto il contributo, alle linee guida contenute nell'allegato A del presente decreto. A tal fine, nel corso della valutazione, ove lo ritenga necessario, puo' chiedere all'Ente locale la modifica anche parziale dei servizi previsti ovvero il completamento della documentazione trasmessa, assegnando allo stesso un termine entro il quale far pervenire l'adeguamento del progetto o il completamento documentale richiesto. L'inosservanza di tale termine comporta l'inammissibilita' della domanda;

3. Alla Commissione e' altresì attribuito il compito di valutare, in seduta straordinaria, i casi di revoca di cui all'art. 15 del presente decreto, predisponendo il relativo parere ai fini della decisione del Capo-Dipartimento.

4. La commissione, ai fini dell'ottimizzazione dell'impiego delle risorse disponibili sul Fondo, puo' chiedere all'Ente locale di ridurre i posti in accoglienza rispetto a quelli richiesti dall'ente stesso con la domanda di partecipazione al bando.

5. Nel caso in cui la commissione ritenga di dover procedere ad una riduzione dei posti, l'ente locale dovra' rimodulare, in maniera conseguente, il progetto ed il relativo piano finanziario.

6. All'esito dell'esame delle domande la commissione forma la graduatoria degli enti locali ammessi al contributo assegnando ai singoli progetti i punteggi secondo le modalita' stabilite dall'art. 9.

7. La Commissione approva la graduatoria definitiva entro il 15 novembre dell'anno in cui gli Enti Locali presentano la domanda al

fine di consentire loro la regolare attivazione dei servizi dal mese di gennaio dell'anno immediatamente successivo.

Art. 8.

Ripartizione del Fondo

1. Alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo, sono prioritariamente ammessi, attraverso una distinta graduatoria, i servizi che riservano tutti i posti disponibili nelle strutture di accoglienza alle categorie vulnerabili di cui all'art. 1, comma 2, per una capacita' ricettiva complessiva fissata secondo le modalita' indicate dal successivo comma 3.

2. Il piano di ripartizione del Fondo e' definito dalla commissione di cui all'art. 7, che assegna al singolo Ente locale, sulla base della graduatoria, un sostegno finanziario non superiore all'ottanta per cento del costo totale del singolo progetto territoriale. In presenza di risorse disponibili sul Fondo, in applicazione dell'art. 13, comma 5, del decreto legislativo n. 140/2005, il limite dell'ottanta per cento puo' essere superato per la sola accoglienza dei richiedenti.

3. Per l'assegnazione di cui al comma 2, la commissione determina la percentuale del sostegno finanziario da attribuire agli enti locali, tenuto conto dell'entita' del cofinanziamento dell'Ente locale, della disponibilita' delle risorse sul Fondo, del numero dei posti di ricettivita' complessiva stabilito con il provvedimento del capo del Dipartimento di cui al precedente art. 2 comma 1. L'assegnazione dei contributi avviene fino a copertura dei posti di ricettivita' disponibili.

Art. 9.

Punteggi per la formazione della graduatoria

1. La commissione di cui all'art. 7 elabora la graduatoria distinguendo fra le domande di contributo che prevedono servizi esclusivamente destinati alle categorie vulnerabili di cui all'art. 1, comma 2, e le domande con servizi destinati alle restanti categorie di beneficiari.

2. Al fine della formazione della graduatoria la Commissione di valutazione assegna ad ogni istanza di contributo il seguente punteggio utile:

a) punti 0,50 per ogni anno di attivita' dell'Ente locale finanziata dal Fondo nazionale, fino ad un massimo di 3 punti;
b) punti 0,10 per ogni euro o frazione superiore a cinquanta centesimi, di riduzione del costo giornaliero ed a persona operata rispetto al costo massimo individuato con il decreto interministeriale di cui all'art. 13, comma 5, del decreto legislativo.

c) un punteggio pari al quoziente fra costo totale e costo di tutto il personale dell'Ente locale e/o dell'Ente gestore stabilmente impiegato (dipendenti e collaboratori);

d) fatto salvo quanto stabilito al precedente comma 1, punti 0,50 per la previsione, all'interno del progetto ordinario, di misure assistenziali specifiche finalizzate alle categorie vulnerabili di cui all'art. 1, comma 2 con esclusione, comunque, di quei beneficiari che richiedono assistenza sanitaria e domiciliare, specialistica e/o

prolungata.

Tale attribuzione di punteggio non e' applicabile agli Enti locali che presentano progetti per entrambe le categorie ordinarie e vulnerabili;

e) fatto salvo quanto stabilito al precedente comma 1, punti 1 per la previsione, all'interno del progetto ordinario, di misure assistenziali specifiche finalizzate alle categorie di beneficiari che richiedono assistenza sanitaria e domiciliare, specialistica e/o prolungata in particolare per i diversamente abili e per i portatori di disagio mentale. Tale attribuzione di punteggio non e' applicabile agli Enti locali che presentano progetti per entrambe le categorie ordinarie e vulnerabili;

f) punti 2 per i progetti destinati alle categorie vulnerabili con esclusiva previsione di misure assistenziali specifiche finalizzate alle categorie di beneficiari che richiedono assistenza sanitaria e domiciliare, specialistica e/o prolungata in particolare per i diversamente abili e per i portatori di disagio mentale;

g) punti 2 per i progetti degli Enti locali di aree metropolitane nel cui territorio e' presente un valico di frontiera terrestre, portuale o aeroportuale;

h) punti 1.50 per i progetti degli Enti locali nel cui territorio e' presente un valico di frontiera terrestre, portuale o aeroportuale (ad esclusione delle aree metropolitane);

i) punti 1,50 per i progetti degli Enti locali nel cui territorio e' presente un centro di cui all'art. 20 del decreto procedure e all'art. 12 della legge 6 marzo 1998 n. 40.

l) punti 0,20 per ogni 5 per cento in piu' di co-finanziamento proposto dall'Ente locale rispetto al 20 per cento previsto dall'art. 1-sexies, comma 2 introdotto dall'art. 32 della legge n. 189/2002 e dettagliato secondo i criteri previsti dall'allegato C al presente decreto;

m) punti da 0 a 8 per la qualita' della proposta progettuale presentata e per il livello di aderenza ai parametri previsti dalle linee guida allegate al presente decreto.

n) punti 3 di penalita' per il ritardo di oltre sessanta giorni rispetto al termine ultimo indicato dal Servizio centrale nel Manuale di rendicontazione, (pubblicato nel sito del Servizio centrale, www.serviziocentrale.it) per la presentazione dei rendiconti finanziari relativi all'annualita' precedente. Un ritardo di oltre centocinquanta giorni rispetto al termine ultimo indicato dal Servizio centrale per la presentazione dei rendiconti finanziari relativi all'anno precedente comporta l'inammissibilita' della domanda presentata dall'Ente locale, sia in qualita' di capo fila che in forma consociata con altri enti.

Qualora, secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 1, sia stabilita una durata pluriennale degli interventi e non fosse possibile applicare tale penalita' nella pluriennialita' in corso, entrambe le sanzioni precedentemente indicate potranno essere applicate, in occasione dell'approvazione, da parte della Commissione di valutazione.

In particolare la penalizzazione relativa al punteggio potra' essere anche cumulativa qualora riguardasse piu' anni;

o) punti 0,50 di penalita' per un ritardo di oltre trenta giorni a decorrere dal termine ultimo indicato dal Servizio centrale per la presentazione delle relazioni descrittive intermedie, relative a ciascun anno di attivita'. Resta ferma nel caso di pluriannualita' degli interventi, l'applicazione della predetta sanzione - anche cumulativa se riferita a piu' anni - da parte della Commissione di valutazione.

p) punti 0,50 di penalita' per un ritardo di oltre trenta giorni

a decorrere dal termine ultimo indicato annualmente dal Servizio centrale per la presentazione delle relazioni descrittive finali relative a ciascun anno di attivita'. Resta ferma nel caso di pluriannualita' degli interventi, l'applicazione della predetta sanzione - anche cumulativa se riferita a piu' anni - da parte della Commissione di valutazione.

q) punti 1,50 di penalita' per quegli Enti locali che, relativamente all'annualita' o alla pluriannualita' precedente a quella di presentazione della domanda, abbiano stipulato la convenzione con l'eventuale Ente gestore oltre il termine di 60 giorni dalla data di invio, da parte del Ministero dell'interno, della comunicazione di ammissione al contributo.

3. In caso di parita' di punteggio, il titolo di preferenza e' costituito dal maggiore numero di posti riservati dall'Ente locale in favore del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati.

Art. 10.

Decreto di ripartizione

1. Il Ministro dell'interno, acquisita la graduatoria redatta dalla Commissione di valutazione di cui all'art. 7 del presente decreto e sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta il decreto di ripartizione del Fondo.

2. Della graduatoria degli Enti ammessi a contributo e' data diffusione anche mediante inserimento sul sito internet del Ministero dell'interno e del Servizio centrale/Anci. Dell'assegnazione del contributo e' data, altresì, formale comunicazione all'Ente locale beneficiario, nonché alla Prefettura-Utg territorialmente competente.

Art. 11.

Ripartizione di ulteriori risorse finanziarie

1. Quando, successivamente all'emanazione del decreto di ripartizione di cui all'art. 10, risultano disponibili sul Fondo ulteriori risorse finanziarie, la Commissione di valutazione procede alla formulazione del piano di ripartizione delle ulteriori disponibilita' secondo i criteri di precedenza di seguito elencati: a) ammissione ad un secondo riparto, fino ad esaurimento delle ulteriori risorse disponibili, delle domande inerenti i progetti risultati idonei ma non ammessi al finanziamento per iniziale mancanza di fondi. Tali progetti sono finanziati per lo stesso ammontare percentuale assegnato agli altri con il primo decreto di riparto;

b) aumento, in presenza di ulteriori risorse residue a seguito del riparto operato come dal precedente punto a), della recettivita' partendo dai progetti che hanno subito, ex art. 7, comma 4, una riduzione del numero dei posti da parte della Commissione di valutazione.

c) in presenza di ulteriori risorse residue in base ai precedenti punti a) e b) la Commissione, fermo restando il rispetto della graduatoria, acquisita la disponibilita' degli Enti locali già beneficiari del contributo, provvede ad una nuova ripartizione del Fondo finalizzata all'aumento complessivo dei posti in accoglienza del Sistema.

d) In presenza di ulteriori risorse residue dal riparto operato ai sensi dei precedenti punti a), b) e c), in applicazione dell'art. 13, comma 5, del decreto legislativo n. 140/2005, il limite dell'ottanta per cento puo' essere superato per la sola accoglienza dei richiedenti.

Art. 12.

Variazioni del servizio finanziato

1. I servizi indicati nei progetti che, entrati in graduatoria, sono stati ammessi al riparto del Fondo, non possono subire variazioni nella fase attuativa dei progetti stessi. Parimenti il rapporto tra l'Ente locale e l'Ente attuatore, predeterminato per l'attivazione del progetto fin dal mese di gennaio ai fini dell'ammissibilita' della domanda, non puo' essere sottoposto a novazione soggettiva. Invero, tanto la tipologia del servizio, quanto l'idoneita' dell'Ente attuatore del servizio stesso, costituiscono elementi essenziali per la valutazione del progetto ed il suo conseguente inserimento in graduatoria. In ogni caso, su espressa richiesta dell'Ente locale, la proposta di variazione dei predetti elementi costitutivi del progetto potra' essere sottoposta alla Commissione che, in seduta straordinaria, valuterà la sussistenza dei gravi e comprovati motivi che la giustificano. Conseguentemente, acquisito il parere del Servizio centrale, il Dipartimento - Direzione centrale per i servizi civili per l'immigrazione e l'asilo comunichera' all'Ente locale l'approvazione o il diniego della variazione richiesta.

L'attuazione della variazione in assenza della predetta autorizzazione comporta la revoca del contributo ai sensi dell'art. 15, lettera h).

Art. 13.

Presentazione del rendiconto e controlli

1. Il rendiconto delle spese sostenute per il servizio finanziato con il contributo e' presentato annualmente, anche in caso di pluriannualita' degli interventi ex art. 2, comma 1, ed in conformita' al piano finanziario preventivo originario allegato alla domanda o rimodulato successivamente, nei modi e nei tempi stabiliti dal Dipartimento tramite il Servizio centrale e indicati nel citato «Manuale di rendicontazione». L'Ente locale e' tenuto a conservare la documentazione contabile relativa alle spese sostenute per i cinque anni successivi alla data di presentazione del rendiconto.

2. Su richiesta del Dipartimento, tramite il Servizio centrale, l'Ente locale presenta una relazione intermedia e finale sull'attivita' svolta e sui risultati raggiunti in esecuzione del servizio finanziato.

3. Il Dipartimento dispone verifiche ed ispezioni dei servizi assegnatari del contributo sia coordinando le attivita' delle Prefetture in sede locale, sia avvalendosi del supporto del Servizio centrale.

Art. 14.
Economie

1. Le eventuali economie maturate nella fase di attuazione del servizio restano acquisite all'Ente locale assegnatario che le utilizza, previa autorizzazione del Dipartimento, fino ad esaurimento dell'assegnazione finanziaria, per le stesse finalita' indicate nella domanda di finanziamento.

2. Il Ministero dell'interno, tramite il Servizio centrale, comunica annualmente alla Commissione di valutazione ex art. 7, in tempo utile per l'adozione della procedura di cui al successivo comma 4, l'importo delle eventuali economie accertate, nei confronti degli Enti locali, relative all'esercizio finanziario dell'anno immediatamente precedente a quello ancora in corso, indipendentemente dalla pluriannualita' degli interventi stabilita ai sensi dell'art. 2, comma 1.

3. La Commissione di valutazione, ai fini dell'ottimizzazione dell'impiego delle risorse disponibili sul Fondo, puo' decidere di disporre, rispetto all'importo annuale del contributo assegnato all'Ente locale la cui domanda e' stata ammessa al riparto del Fondo stesso, l'effettiva erogazione di un importo minore rapportato ad un numero di posti in accoglienza inferiore a quello approvato dalla Commissione stessa mediante l'ammissione al riparto del progetto. In tal caso, i restanti posti in accoglienza, rispetto al numero approvato dalla Commissione, vengono finanziati mediante le economie accertate negli esercizi precedenti, gia' in dotazione all'Ente locale stesso e nel rispetto del costo indicato nella domanda di contributo presentata ed approvata.

4. Gli Enti locali che non sono stati ammessi alla graduatoria, al fine di dare continuita' agli interventi di accoglienza nelle more della definizione dei percorsi di uscita dei beneficiari dai progetti possono utilizzare, previa autorizzazione del Dipartimento, acquisito il parere del Servizio centrale, eventuali economie accertate o autocertificate, comunque relative al precedente periodo finanziato. Nel caso di diniego della predetta autorizzazione ovvero di autorizzazione relativa al parziale utilizzo delle economie, l'Ente locale provvede al versamento dell'importo costituente l'economia sull'apposito capitolo conto entrate eventuali e diverse del Ministero dell'interno, secondo le indicazioni che verranno impartite dal Dipartimento.

Art. 15.
Revoca del contributo

1. Il contributo di cui al presente decreto, oltre che nei casi di cui all'art. 7, comma 3 e' revocato, anche parzialmente, in esito ai controlli esperiti ai sensi dell'art. 13 con decreto del capo Dipartimento nei seguenti casi:

- a) rifiuto non validamente motivato all'accoglienza dei beneficiari dei servizi assegnati al progetto territoriale su richiesta del Ministero dell'interno, tramite il Servizio centrale;
- b) interruzione delle attivita' del servizio, salvo i casi di autorizzazione previsti all'art. 12, per un periodo consecutivo superiore a trenta giorni, ovvero, erogazione del servizio ad un numero di beneficiari inferiore del 30 per cento alla capienza ricettiva complessiva indicata nella domanda, al netto della quota

riservata alla rete nazionale, per un periodo superiore a sessanta giorni consecutivi;

c) grave inadempienza nell'aggiornamento della banca dati gestita dal Servizio centrale e/o eventuale non veridicità delle informazioni inserite;

d) mancata corrispondenza fra i servizi descritti nella domanda di contributo e quelli erogati anche in termini di standard qualitativi e quantitativi;

e) erogazione dei servizi finanziati dal Fondo a favore di soggetti diversi da quelli previsti tra i beneficiari del servizio finanziato;

f) inosservanza agli obblighi di comunicazione alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di cui all'art. 12 del decreto legislativo;

g) gravi irregolarità contabili accertate in sede di controllo della rendicontazione o emersi a seguito di controlli ispettivi disposti dal Ministero dell'Interno per il tramite del Servizio centrale, ovvero della Prefettura.

h) variazione dei servizi finanziati senza la necessaria autorizzazione di cui all'art. 12 del presente decreto;

i) ritardo nell'ultimazione dei lavori di adeguamento e/o ristrutturazione di cui all'art. 6 comma 2 del presente decreto.

2. Il capo del Dipartimento, sulla base dei risultati dei controlli espletati ai sensi dell'art. 13, contesta all'ente locale beneficiario, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, i fatti accertati chiedendo eventuali chiarimenti. Entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione, l'Ente locale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, provvede a fornire le proprie controdeduzioni e ogni documentazione ritenuta utile.

3. Il capo del Dipartimento, sentito il Servizio centrale ed acquisito il parere della Commissione di valutazione di cui all'art. 7, adotta il decreto di revoca del contributo determinando l'importo che deve essere restituito, ovvero dispone l'archiviazione della pratica.

4. In caso di revoca, l'importo del contributo da restituire è versato dall'Ente locale secondo le modalità indicate dal Dipartimento.

Art. 16.

Registrazione e pubblicazione

Il presente decreto, di cui costituiscono parte integrante gli allegati A, B, B1, C, è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2008

Il Ministro: Maroni

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2008
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 8, foglio n. 387